



N . 6/2019 VG

**TRIBUNALE DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE**

**Decreto di omologazione di piano del consumatore
IL GIUDICE DELEGATO**

letta la proposta di piano del consumatore presentata il 29.11.2019 da **CIVITAVECCHIA MARIA ROSARIA nata a San Severo (FG) 4.5.1971;**

richiamato il contenuto del proprio decreto in data 19.12.2019 in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura ,alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative *ed* ai i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012;

rilevato che all'udienza del 29.1.2020 l'unico creditore, UNICREDIT SPA, pur avendo ritualmente ricevuto comunicazione del decreto e dell'udienza, non si costituiva;

rilevato che pur non essendo stata formulata una contestazione da parte del creditore, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato deve comunque riguardare la convenienza del piano rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, secondo le forme degli artt 14 ter e ss L 3/2012;

che il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare, in questa sede (art 12 bis commi 2, 3 e 4):

- 1- la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC;
- 2- la fattibilità del piano sottostante alla proposta ;
- 3- la idoneità dello stesso a soddisfare i crediti impignorabili nonché i tributi costituenti risorse proprie della UE, IVA e ritenute;
- 4- che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche ricorrendo al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
- 5- che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore alla alternativa liquidatoria di cui alla L 3/2012 stessa.

Con riferimento

Quanto al primo profilo:

La valutazione sul punto è positiva.

- a) sussiste una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art 6 comma 2 lett a) L 3/2012: le risorse liquide o facilmente liquidabili a disposizione del debitore, come esposte analiticamente dall'OCC e documentate con il ricorso, sono destinate alle esigenze di vita , sanitarie e di assistenza del consumatore;
- b) sussistono tutte le condizioni di cui all'art 7 comma 1 bis L 3/2012;
- c) il corredo documentale richiesto dall'art 9 commi 2 e 3 bis è completo; la relazione dell'OCC è completa, logica ed esauriente rispetto a tutti gli aspetti;

d) Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

Quanto al secondo profilo

La proposta attuale prevede :

il pagamento secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del creditore, delle spese necessarie al suo sostentamento

In particolare, poiché le entrate mensili della Civitavecchia ammontano a circa € 1500,00 e la somma di cui la ricorrente ha necessità per soddisfare le esigenze familiari è di circa € 800,00, viene destinata la somma di € 505,88 per soddisfare il creditore.

Il debito complessivo, considerato il regolare pagamento di diversi ratei, è di € 100.000,00 per cui il pagamento avverrà in 240 rate con riconoscimento di un tasso di interesse del 2,00%;,

Il pagamento del compenso spettante al professionista nominato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla legge agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento del consumatore avverrà, successivamente e comunque non oltre l'anno dall'approvazione del piano.

Venendo alla **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi , dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta – sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che il piano è attuabile.

La legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità:

- l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano
- l'attuabilità del piano stesso, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentirne il rispetto.

La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore (perizie di stima; dichiarazioni dei redditi, attestati di pensione); possono pertanto esserne recepiti le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

- In ordine al punto quattro :

- Si è detto dell'origine del debito da risanare: può certamente affermarsi che il consumatore non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere , né ha colposamente determinato il sovraindebitamento. Risulta infatti che nel momento in cui ha fatto ricorso al credito, la sig.ra Civitavecchia aveva un reddito da lavoro e le sue entrate erano superiori a quelle oggi percepite a causa della contrazione incolpevole del proprio orario e dei propri turni dovuta problemi di salute

- In ordine al giudizio di convenienza (punto cinque):

- il raffronto deve essere operato fra la soluzione proposta con il piano e quanto il creditore potrebbe ricavare dall'esecuzione forzata sui beni del debitore , attraverso il procedimento di liquidazione disciplinato dagli artt 14 ter e ss L 3/2012.

Plausibilmente il ricavato della liquidazione forzata sarebbe incapiente per l'intero credito – considerato il dispendio di una procedura esecutiva immobiliare e gli attuali valori di mercato dei beni sottoposti a vendita forzata.

Al più si potrebbe ottenere il pignoramento dello stipendio in misura complessivamente inferiore a quella che con la proposta di rateizzazione mensile la Civitavecchia si offre volontariamente di attuare. Peraltro la realizzazione effettiva di eventuali azioni esecutive comporterebbe per i creditori degli aggravati di spese.

Per tutte le ragioni esposte il piano proposto dal consumatore CIVITAVECCHIA MARIA ROSARIA può essere omologato.

Come precisato in udienza l'istante rinuncia alla moratoria di cui all'art. 8 L. 3/2012.

- Nulla per le spese attese la mancata costituzione del creditore.

- P.Q.M.

- 1) omologa il Piano del Consumatore proposto da CIVITAVECCHIA MARIA ROSARIA, secondo proposta e piano riportati in motivazione;
- 2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ancona, a spese e cura del ricorrente;
- 3) nulla per le spese del procedimento.

Ancona, 29.1.2020

Il Giudice Delegato
Giuliana Filippello

-